

COMUNE DI PORTE DI RENDENA
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38080 - Tel: 0465/321370 - Fax: 0465/321818
Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: *Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.*

L'anno **DUEMILASEDIC**i addì **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 17.30 nella sede del Comune Porte di Rendena, nell'ufficio del Commissario Straordinario, Dott. Riccadonna Marco, nominato dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 30 dicembre 2015, in presenza del Segretario comunale Rag. Malfatti Walter, il Commissario delibera su quanto in oggetto e riportato nel presente verbale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C.
D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto
Segretario Comunale,
che copia
del presente verbale
viene pubblicato il
giorno
23/03/2016

all'albo telematico ove
rimarrà
esposta per 10 giorni
consecutivi

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

F.to Malfatti rag. Walter

* * *

Deliberazione 43 dd. 21/03/2016
del Commissario Straordinario
Pubblicata all'Albo Comunale il 23/03/2016

OGGETTO: **Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2016.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 15 di data 24/07/2015, pubblicata sul B.U. n.31, supplemento 2, del 04/08/2015 ha istituito, a decorrere al 1° gennaio 2016, il Comune di Porte di Rendena mediante fusione dei Comuni di Villa Rendena, Darè e Vigo Rendena;
- ai sensi dell' art. 6, comma 1, della legge, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali, alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta Provinciale di Trento;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Vista la legge provinciale n. 21 del 30.12.2015 "Legge di stabilità 2016", con la quale sono state apportate alcune modifiche alla citata L.P. 14/2014 in materia tributaria;

Vista la propria precedente deliberazione n. 42 di data 21.03.2016 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.I.S.;

Preso atto che con l'I.M.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (escluse quelle attribuibili alle categorie A/1, A/8, A/9) fattispecie assimilate e loro pertinenze	0%
Abitazione principale attribuibili alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/2	0,55%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 464,42 (quattrocentosessantaquattrovirgolaquarantadue) che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare, di assimilare, all' art. 5 comma 1, ad abitazione principale le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- c) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale (escluse quelle attribuibili alle categorie A/1, A/8, A/9) fattispecie assimilate e loro pertinenze	0%		
Abitazione principale attribuibile alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,35%	€ 464,42	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuibili alla categoria catastale D/6	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/7, D/8, D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Visto che in data 14.03.2016 si è riunito il Comitato consultivo dei Sindaci che ha esaminato ed espresso parere favorevole alla proposta di aliquote e detrazioni dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.), come predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31).

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., così come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (come da ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15.12.2015, n. 31)

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

2. deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale (escluse quelle attribuibili alle categorie A/1, A/8, A/9) fattispecie assimilate e loro pertinenze	0%		
Abitazione principale attribuibili alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 fattispecie assimilate e loro pertinenze	0,35%	€ 464,42	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuibili alla categoria catastale D/6	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/7, D/8, D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 30 giorni.

